

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
E DI POSSESSO DEI REQUISITI
PER PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO
(art. 46 DPR 445/2000 – art. 51, comma 1 DPR 396/2000)**

I sottoscritti sotto generalizzati, consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritieri e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del DPR 445 del 28.12.2000

DICHIARANO

COGNOME E NOME DELLO SPOSO: _____

NATO A _____ IL _____ ATTO _____

CITTADINO _____ RESIDENTE IN _____

VIA _____ COD.FISCALE _____

STATO CIVILE _____

GRADO DI ISTRUZIONE _____

CONDIZIONE PROFESSIONALE _____

RAMO ATTIVITA' ECONOMICA _____

COGNOME E NOME DELLA SPOSA _____

NATA A _____ IL _____ ATTO _____

CITTADINA _____ RESIDENTE IN _____

VIA _____ COD.FISCALE _____

STATO CIVILE _____

GRADO DI ISTRUZIONE _____

CONDIZIONE PROFESSIONALE _____

RAMO ATTIVITA' ECONOMICA _____

DATA DI MATRIMONIO _____ LUOGO MATRIMONIO _____

CON RITO _____ SCELTA SEPARAZIONE DEI BENI _____

INDIRIZZO DEGLI SPOSI DOPO IL MATRIMONIO: COMUNE DI _____

GLI SPOSI DICHIARANO INOLTRE:

- 1) CHE TRA ESSI NON ESISTONO IMPEDIMENTI DI PARENTELA, DI AFFINITA', DI ADOZIONE O DI AFFILIAZIONE A TERMINI DELL'ART. 87 DEL C.C.;
- 2) CHE NON HANNO GIA' CONTRATTO PRECEDENTE MATRIMONIO;
- 3) CHE NESSUNO DEI DUE SI TROVA NELLE CONDIZIONI INDICATE NEGLI ARTICOLI 85 E 88 DEL CODICE CIVILE

DATA _____

FIRMA _____

La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA LEGGE 196/2003

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

ARTICOLO 87 DEL C.C.:

Non possono contrarre matrimonio fra loro: 1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi o naturali; 2) i fratelli, le sorelle germani, consanguinei o uterini; 3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote; 4) gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili; 5) gli affini in linea collaterale in secondo grado; 6) l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti; 7) i figli adottivi della stessa persona; 8) l'adottato e i figli dell'adottante; 9) l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato.

I divieti contenuti ai numeri 6), 7), 8) e 9) sono applicabili all'affiliazione. I divieti contenuti nei numeri 2) e 3) si applicano anche se il rapporto dipende da filiazione naturale.

Il Tribunale su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione o di filiazione naturale. L'autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4, quando l'affinità deriva da un matrimonio dichiarato nullo. Il decreto è notificato agli interessati e al pubblico ministero.

Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 84.

ARTICOLO 85 DEL C.C.:

Non può contrarre matrimonio l'interdetto per infermità di mente.

Se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può richiedere che si sospenda la celebrazione del matrimonio, in tal caso la celebrazione non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato.

ARTICOLO 88 DEL C.C.:

Non possono contrarre matrimonio tra loro persone delle quali l'una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra.

Se ebbe luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero fu ordinata la cattura, si sospende la celebrazione del matrimonio fino a quanto non è pronunziata sentenza di proscioglimento.